



***Regolamento per la valutazione della conformità CE di  
unità da diporto e componenti ai sensi della  
Direttiva 2013/53/UE***

Rev.	Data	Descrizione	Verificato:	Approvato:
03	15/06/2024	Ispezione Ministero 2024		

## Sommario

1.	Norme Generali .....	4
1.1.	Scopoe campo di applicazione .....	4
1.2.	Riferimenti normativi .....	5
1.3.	Documenti interni.....	5
1.4.	Definizioni.....	6
1.5.	Requisiti essenziali .....	7
1.6.	Norme applicabili per la verifica di conformità ai “requisiti essenziali” .....	7
1.7.	Moduli di valutazione della conformità .....	7
2.	Procedura generale per il rilascio ed il mantenimento dei documenti di conformità .....	10
2.1.	Clausola di carattere contrattuale .....	10
2.2.	Documenti di Conformità emessi dalla ANS: Tipo e Validità .....	10
2.3.	Domanda di certificazione CE .....	10
2.4.	Documentazione tecnica fornita dal fabbricante.....	11
2.4.1.	Generalità .....	11
2.4.2.	Norme per l’esame della documentazione .....	11
2.4.3.	Contenuto della documentazione tecnica fornita dal fabbricante (Moduli A1, B, G, F) .....	11
2.4.4.	Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità (Moduli D, E, H) .....	12
2.5.	Regole relative alle prove/ispezioni applicabili.....	12
2.5.1.	Tipologia delle norme di prova/ispezione applicabili .....	12
2.5.2.	Identificazione delle norme di prova/ispezione.....	12
2.5.3.	Repertorio delle norme di prova/ispezione e relativi rapporti .....	13
2.5.4.	Campionamenti dei componenti (Applicabili solo al Modulo F).....	13
2.5.5.	Valutazione dei risultati di prova .....	13
2.5.6.	Prove/ispezioni supplementari .....	13
2.5.7.	Emissione certificati .....	13
2.5.8.	Qualifica dei laboratori esterni all’ANS.....	13
2.6.	Regole inerenti le visite .....	13
2.6.1.	Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione. ....	13
2.6.2.	Pianificazione delle visite.....	14
2.6.3.	Visite ispettive moduli A1, B, C1, F, G e PCA .....	14
2.6.4.	Visite supplementari .....	14
2.6.5.	Rapporto di visita ispettiva e liste di controllo.....	14
2.6.6.	Conferma rilievi e esiti .....	14
2.7.	Rilievi (Non Conformità e osservazioni) e azioni correttive.....	14
2.7.1.	Generalità .....	14
2.7.2.	Definizione e classificazione dei rilievi .....	15
2.7.3.	Gestione dei rilievi.....	15
2.8.	Ispezioni/visite/prove supplementari .....	17
2.9.	Emissione dei documenti di conformità .....	17
2.10.	Dichiarazione di conformità .....	18
2.11.	Marchatura CE.....	18
2.12.	Estensione/riduzione dei documenti di conformità rilasciati;.....	18
2.12.1.	Generalità Estensione .....	18
2.12.2.	Valutazione Estensione .....	18
2.12.3.	Generalità Riduzioni .....	19
2.12.4.	Valutazione Riduzioni.....	19
2.13.	Modifiche ai prodotti/sistemi qualità/impianti produttivi apportate dal fabbricante.....	19
2.13.1.	Generalità .....	19
2.13.2.	Verifiche .....	19
2.13.3.	Estensione.....	19
2.13.4.	Limitazioni all’utilizzo della Marchatura .....	19
2.14.	Rinuncia alla certificazione.....	20
2.15.	Sospensione o revoca della validità della certificazione .....	20
2.15.1.	Sospensione .....	20
2.15.2.	Revoca .....	20
2.15.3.	Limitazioni all’utilizzo della Marchatura .....	21
2.16.	Registrazione dei reclami dei clienti, compreso la clausola di salvaguardia .....	21
2.17.	Riservatezza delle informazioni.....	21
2.18.	Ricorsi, Reclami E Contenziosi,.....	21
2.19.	Comunicazione con l’Amministrazione .....	23
2.20.	CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	23
3.	Moduli di Valutazione Direttiva 2013/53/UE: descrizione e procedure. ....	24
3.1.	Moduli di Valutazione.....	24
3.1.1.	Modulo A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto .....	25
3.1.2.	Modulo C1 – Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto	

	controllo ufficiale .....	27
3.1.3.	Modulo B – Esame CE per Tipo .....	29
3.1.4.	Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto .....	32
3.1.5.	Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell’unità .....	33
3.1.6.	APC – Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Post Construction Assessment) .....	35
4.	Correlazione tra i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva, le norme armonizzate e la documentazione tecnica a supporto. ....	38
4.1.	Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità (Requisiti A).....	38
4.1.1.	Categorie di progettazione (Requisito A.1.) .....	38
4.2.	Requisiti generali (Requisito A.2.).....	40
4.2.1.	Identificazione dell’unità da diporto (Requisito A.2.1.).....	40
4.2.2.	Targhetta del Costruttore dell’unità da diporto (Requisito A.2.2.) .....	40
4.2.3.	Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo (Requisito A.2.3.) .....	41
4.2.4.	Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio (Requisito A.2.4.) .....	41
4.2.5.	Manuale del Proprietario (Requisito A.2.5.) .....	42
4.3.	Resistenza e Requisiti strutturali (Requisito A.3.).....	42
4.3.1.	Struttura (Requisito A.3.1.).....	42
4.3.2.	Stabilità e bordo libero (Requisito A.3.2.) .....	43
4.3.3.	Galleggiabilità (Requisito A.3.3.) .....	44
4.3.4.	Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura (Requisito A.3.4.) .....	44
4.3.5.	Allagamento (Requisito A.3.5.).....	45
	Schemi e impianti:.....	45
4.3.6.	Portata massima consigliata dal fabbricante (Requisito A.3.6.) .....	45
4.3.7.	Alloggiamento della zattera di salvataggio (Requisito A.3.7.) .....	45
4.3.8.	Evacuazione (Requisito A.3.8.) .....	46
4.3.9.	Ancoraggio, ormeggio e rimorchio (Requisito A.3.9.) .....	46
4.4.	Caratteristiche di manovra (Requisito A.4.).....	46
4.5.	Requisiti di installazione (Requisito A.5.) .....	47
4.5.1.	Motori e compartimenti motore (Requisito A.5.1).....	47
4.5.1.1.	Motore entro bordo (Requisito A.5.1.1) .....	47
4.5.1.2.	Ventilazione (Requisito A.5.1.2.).....	48
4.5.1.3.	Parti esposte (Requisito A.5.1.3.).....	48
4.5.1.4.	Avviamento dei motori fuoribordo (Requisito A.5.1.4.) .....	49
4.5.1.5.	Moto d’acqua funzionanti senza conducente (Requisito A.5.1.5.) .....	49
4.5.2.	Sistema di alimentazione del carburante (Requisito A.5.2.) .....	50
4.5.2.1.	Considerazioni generali (Requisito A.5.2.1.) .....	50
4.5.2.2.	Serbatoi del carburante (Requisito A.5.2.2.) .....	50
4.5.3.	Sistema elettrico (Requisito A.5.3.).....	51
4.5.4.	Sistema di Governo (Requisito A.5.4.) .....	51
4.5.4.1.	Considerazioni generali (Requisito A.5.4.1.) .....	51
4.5.5.	Impianto del gas. (Requisito A.5.5.) .....	52
4.5.6.	Protezione Antincendio. (Requisito A.5.6.) .....	53
4.5.7.	Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici (Requisito A.5.7.) .....	54
4.5.8.	Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire rifiuti a terra. (Requisito A.5.8.) .....	54
4.6.	Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione. (Requisito B).....	54
4.6.1.	Identificazione del Motore di Propulsione .....	54
4.6.2.	Requisiti di emissione dello scarico .....	55
4.6.3.	Durata .....	59
4.6.4.	Manuale del Proprietario.....	59
4.7.	Requisiti essenziali per le emissioni acustiche. (Requisito C).....	60
4.7.1.	Livelli di emissione acustica. (Requisito C.1.) .....	60
4.7.2.	Manuale del proprietario. (Requisito C.2.) .....	61
4.7.3.	Durata (Requisito C.3.) .....	61

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 4 di 62

## 1. Norme Generali

### 1.1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento:

- Descrive le procedure applicate dalla ANS per il rilascio dei documenti di conformità alle imbarcazioni da diporto, moto d'acqua, componenti e motori di propulsione di cui alla direttiva 2013/53/UE;
- Stabilisce le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, per ottenere e per mantenere la validità delle Certificazioni CE

Le disposizioni del presente regolamento, si applicano ai seguenti prodotti:

- a) Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
  - 1) Imbarcazioni da diporto, con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, destinate ad attività sportive e ricreative;
  - 2) Moto d'acqua;
  - 3) Componenti, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere incorporati in unità da diporto;
- b) Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
  - 1) Motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su unità da diporto;
  - 2) Motori di propulsione installati su unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
- c) Per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
  - 1) Imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato;
  - 2) Imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni dalla trasformazione;
  - 3) Moto d'acqua;
  - 4) Motori di propulsione fuoribordo e entro bordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su imbarcazioni da diporto.

Le disposizioni del regolamento hanno carattere contrattuale sia per la ANS che per il richiedente i documenti di conformità. Le regole descritte in questo regolamento, nella direttiva 2013/53/UE e le condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC) di cui al p.to 2.20, hanno carattere contrattuale nei rapporti fra la ANS ed il richiedente i documenti di attestazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

#### **Note:**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal 18 gennaio 2017.

Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato I, parte B, punto 2.1, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2017.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 5 di 62

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e immesse sul mercato dell'Unione ai fini di diporto.

## 1.2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento viene redatto da ANS tenendo conto delle seguenti principali disposizioni:

- Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Decisione 768/2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- Raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 di attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- D.L. 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE - Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 sono abrogati; gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV sono abrogati; gli allegati II e VIII sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- D.M. 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.L. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- Decreto Interministeriale del 4 novembre 2016 recante disposizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Norme tecniche armonizzate applicabili alle unità da diporto
- RSG-Guidelines
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Valutazione della conformità: requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

## 1.3. Documenti interni

Per la realizzazione delle attività di valutazione della conformità secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della qualità editi dalla ANS:

- Serie Procedure PR 07.OX ed IL07.XX per la valutazione della conformità secondo i vari "moduli di valutazione" applicabili;
- Serie Modulistica MOD 07.XX di registrazione delle prove, dei controlli e dei collaudi.

La ANS raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione dei moduli di valutazione applicabili; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte riceve in distribuzione controllata copia delle procedure operative interne;

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 6 di 62

ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione.

#### 1.4. Definizioni

- **Unità da diporto:** un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua;
- **Imbarcazione da diporto:** unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d'acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
- **Moto d'acqua:** unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo;
- **DoC:** Dichiarazione di Conformità CE attestante che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4 paragrafo 1 e all'allegato I o all'articolo 6 paragrafo 4, lettere b) o c) della Direttiva 2013/53/UE. La DoC è redatta e firmata dal Fabbricante o dall'importatore privato o dalla persona che adatta il motore di cui all'articolo 6 paragrafo 4 lettere b) e c) della predetta Direttiva;
- **Moduli di valutazione della conformità:** Procedure standard di verifica della conformità definite facendo riferimento alla decisione n. 768/2008/CE; sono scelti dal richiedente per il rilascio dei documenti di conformità, in relazione alla categoria di progettazione e alla lunghezza dell'unità da certificare;
- **Componenti:**
  - Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;
  - Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
  - Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
  - Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
  - Boccaporti e oblò prefabbricati.
- **Categorie di progettazione** delle unità da diporto sono le seguenti:

<b>Categoria di progettazione</b>	<b>Forza del vento (Scala Beaufort)</b>	<b>Altezza d'onda significativa (H1/3, metri)</b>
<b>A.</b>	superiore a 8	superiore a 4
<b>B.</b>	fino a 8 compreso	fino a 4 compreso
<b>C.</b>	fino a 6 compreso	fino a 2 compreso
<b>D.</b>	fino a 4 compreso	fino a 0,3 compreso

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 7 di 62

**A.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

**B.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.

**C.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.

**D.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

### 1.5. Requisiti essenziali

I "requisiti essenziali" in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori, per la Direttiva 2013/53/CE si dividono in:

**1. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti.**

- I. Categorie di progettazione delle unità da diporto;
- II. Requisiti generali;
- III. Resistenza e requisiti strutturali;
- IV. Caratteristiche di manovra;
- V. Requisiti di installazione.

**2. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.**

**3. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.**

Per il dettaglio completo dei "Requisiti Essenziali" si rimanda alla Direttiva 2013/53/CE (Allegato I).

### 1.6. Norme applicabili per la verifica di conformità ai "requisiti essenziali"

La ANS gestisce in modo controllato l'elenco aggiornato delle norme armonizzate applicabili attraverso una tabella di correlazione (vedere anche Sezione 4).

### 1.7. Moduli di valutazione della conformità

La Direttiva 2013/53/CE è modulare ovvero negli articoli 20, 21 e 22 definisce le procedure di valutazione dette "moduli" da utilizzare, di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, aggiungendovi alcuni requisiti supplementari definiti nell'articolo 24 e descrivendo le procedure di valutazione post costruzione (modulo PCA) in allegato V.

Di seguito si elencano i moduli applicabili, per la cui definizione si rimanda alla Sezione 3:

Modulo A *	Controllo interno della produzione
Modulo A1	Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo B	Esame CE per Tipo
Modulo C	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo D *	Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di
Modulo E *	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo F	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo G	Conformità basata sulla verifica dell'unità
Modulo H *	Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo APC	Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Assesment Post Construction)

In relazione al prodotto da certificare il richiedente la certificazione può avvalersi dei suddetti moduli nelle combinazioni di cui alle tabelle seguenti:

(\* ) La ANS non è notificata per queste attività

Progettazione e Costruzione	Categoria di Progettazione / Prodotto	2,5 m ≤ lunghezza scafo < 12 m	12 m ≤ lunghezza scafo ≤ 24 m	
	A	A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	B+C, B+D, B+E, B+F, G o H	
	B			
	C	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se per la valutazione della stabilità e bordo libero e della galleggiabilità sono usati standard armonizzati		
		A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se per la valutazione della stabilità e bordo libero e della galleggiabilità non sono usati standard armonizzati		
	D	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H		
	Moto d'Acqua	A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H		
	Componenti	B+C, B+D, B+E, B+F, G o H		

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 9 di 62

Emissioni gas di scarico	<b>Motori di propulsione</b>	<i>B+C, B+D, B+E, B+F, G o H se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata</i>
		<i>B+C1, G se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata</i>

Emissioni acustiche	Tipo	Se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata	Se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata	Se per la valutazione viene utilizzato il metodo Fn + P\D
	Imbarcazioni da diporto	A1, G o H	G	A, G, H
	Moto d'acqua e motori di propulsione	A1, G o H	G	//

Valutazione post-costruzione (Modulo PCA)
Prodotto per cui il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione
Motore di propulsione o unità da diporto, dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa
Unità da diporto, dopo una modifica della destinazione d'uso non contemplata dalla direttiva
Unità da diporto costruita per uso personale, che si vuole immettere sul mercato prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla relativa messa in servizio

Nel presente Regolamento nella sezione 3, si esplicitano le procedure da applicare per le verifiche modulari.

Le procedure interne e le registrazioni conseguenti sono descritte in dettaglio nel documento interno PR07.01 "Certificazione delle Unità da Diporto".

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 10 di 62

## 2. Procedura generale per il rilascio ed il mantenimento dei documenti di conformità.

### 2.1. Clausola di carattere contrattuale

Nell'ambito di applicazione di questo regolamento, le norme descritte in questa sezione e nelle parti applicabili del presente regolamento hanno carattere contrattuale fra la ANS ed il richiedente i documenti di conformità. Il richiedente può essere il fabbricante, il rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, l'importatore o il distributore, secondo applicabilità in base a quanto definito nella Direttiva.

### 2.2. Documenti di Conformità emessi dalla ANS: Tipo e Validità

Il rilascio ed il mantenimento dei documenti di conformità è vincolato al buon esito delle procedure modulari di valutazione della conformità (Moduli) scelta dal Richiedente (per la descrizione vedere Sezione 3); per ogni Modulo applicabile sono stabiliti i relativi documenti di conformità e le modalità di rilascio e mantenimento; l'identificazione dei documenti di conformità rilasciati, le rispettive validità sono illustrati nel seguente prospetto:

Modulo	Documento di conformità	Validità (*)
A1	Rapporto di Esame	Illimitata
C1	Certificato di Conformità	Illimitata
B	Certificato di Esame CE del Tipo	Illimitata
F	Certificato Verifica CE su Prodotto	Illimitata
G	Certificato di Conformità	Illimitata
PCA	Attestato di conformità successiva alla costruzione	Illimitata

Nota (\*): La validità dei Certificati è soggetta ai "Termini e Condizioni di validità" indicati in calce sui documenti stessi ed indicate nel presente regolamento.

### 2.3. Domanda di certificazione CE

Allo scopo di ottenere i documenti di conformità dei prodotti di cui al punto 1.1, il richiedente deve presentare una domanda di certificazione in cui è precisato il nome e l'indirizzo del fabbricante, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di unità da diporto o del componente, la sua categoria di progettazione e il modulo di valutazione prescelto (In allegato 1 è riportato un facsimile - Modello della Domanda di Certificazione). Inoltre il firmatario della domanda deve dichiarare in essa di non aver presentato analoga domanda di certificazione per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato.

Nel caso la domanda sia presentata dal Mandatario stabilito nella Comunità, deve contenere anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

Nel caso di Assessment Post Construction (APC), la domanda deve essere presentata dalla persona responsabile della messa in servizio dell'unità nella unione europea.

Alle domande devono essere allegati secondo applicabilità:

- La documentazione tecnica di seguito descritta (vedere elenco al punto 2.4.3 –

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 11 di 62

riferimento Allegato IX della Direttiva 2013/53/UE);

- La documentazione relativa al sistema di qualità (moduli E – D – H) di cui al punto 2.4.4. ANS conferma al richiedente la ricezione della domanda e l'avvio delle attività di valutazione.

## **2.4. Documentazione tecnica fornita dal fabbricante**

### **2.4.1. Generalità**

La documentazione tecnica è approntata dal richiedente i documenti di conformità, ed è fornita alla ANS per esame e valutazione secondo quanto previsto dagli specifici moduli di valutazione. Essa deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto nella misura richiesta dalle verifiche da effettuare.

### **2.4.2. Norme per l'esame della documentazione**

Al ricevimento della Domanda di certificazione, ANS previo riesame, valuta la completezza e la conformità dei documenti allegati alle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

In particolare viene valutata la conformità dei documenti descritti nei seguenti paragrafi:

2.4.3 - Contenuto della documentazione tecnica.

2.4.4. - Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità.

ANS può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

### **2.4.3. Contenuto della documentazione tecnica fornita dal fabbricante (Moduli A1, B, G, F)**

La documentazione tecnica fornita dal richiedente all'ANS deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

1. Una descrizione generale del tipo;
2. Disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, etc.;
3. Descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
4. Un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
5. I risultati dei calcoli di progettazione, degli eventuali esami effettuati, etc.;
6. I risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilità e di galleggiabilità secondo i punti 3.2 e 3.3 dei requisiti essenziali;
7. I rapporti di prova delle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico;
8. I rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche;
9. Manuale del proprietario: ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 7 paragrafo 7 e art. 9 par 4 della Direttiva, in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Detto

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 12 di 62

manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate nella targhetta del costruttore, relative alla portata massima consigliata dal costruttore e alle caratteristiche di manovra, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi. Inoltre per le imbarcazioni dotate di motore o le moto d'acqua, il manuale del proprietario dovrà contenere informazioni necessarie per mantenere l'imbarcazione e il sistema di scarico in condizioni tali da garantire la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

In generale, l'ANS comunica il dettaglio della documentazione da presentare in relazione al modulo di valutazione richiesto.

#### **2.4.4. Documentazione fornita per le verifiche sul Sistema Qualità (Moduli D, E, H)**

Per le attività di valutazione per l'approvazione e di sorveglianza del Sistema Qualità previste per i Moduli D-E-H, la documentazione fornita dal fabbricante comprende:

- Tutte le informazioni utili sulla categoria di unità da diporto o componenti costruiti dal richiedente;
- Documentazione descrivente il Sistema Qualità (Manuale, procedure, etc.);
- La documentazione tecnica relativa al prototipo esaminato (vedere p. 2.4.3.) e una copia dell'attestato CE del tipo (modulo B). [applicabile solo per moduli D e E].

## **2.5. Regole relative alle prove/ispezioni applicabili**

### **2.5.1. Tipologia delle norme di prova/ispezione applicabili**

Per l'esecuzione delle attività previste dai Moduli di valutazione della conformità, la ANS effettua prove standardizzate di laboratorio ovvero prove e verifiche a bordo dell'unità, previa identificazione delle norme utilizzate per il progetto (vedere Sezione 4).

### **2.5.2. Identificazione delle norme di prova/ispezione**

In generale nella Direttiva 2013/53/UE non sono esplicitate le norme di prova/verifica da utilizzare per la verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Tuttavia esistono norme di prova/verifica (norme armonizzate) che definiscono i metodi operativi ed i requisiti di valutazione dei risultati, che, se soddisfatte, rappresentano presunzione di conformità; queste sono emesse, a supporto della Direttiva, dalle seguenti organizzazioni:

- Il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN)
- Il Comitato Europeo di Normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
- L'Organizzazione Internazionale per la normalizzazione (ISO)
- Per l'Italia, l'Ente Nazionale italiano per l'unificazione (UNI)

Il fabbricante può richiedere una valutazione di conformità utilizzando norme diverse da quelle armonizzate. In tal caso, la ANS si riserva di stabilire l'accettabilità delle soluzioni proposte.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 13 di 62

### 2.5.3. Repertorio delle norme di prova/ispezione e relativi rapporti

La sezione Unità da Diporto della Divisione Nautica della ANS raccoglie e mantiene costantemente aggiornate e sotto controllo:

- Il repertorio delle norme tecniche applicate per la valutazione delle unità e dei componenti;
- Il repertorio dei documenti di registrazione da produrre in applicazione dei moduli di valutazione.

### 2.5.4. Campionamenti dei componenti (Applicabili solo al Modulo F)

Nel caso la ANS svolga direttamente le prove di laboratorio applicabili per i componenti, il fabbricante provvede all'invio dei campioni di prodotto secondo il piano di campionamento ricevuto. In alternativa le prove previste possono essere eseguite presso il fabbricante o presso altro laboratorio concordato con il richiedente i documenti di conformità se ritenuto accettabile dalla ANS.

Nel caso di campionamenti presso il Fabbricante da parte dell'ANS è prevista la compilazione di un verbale di prelievo.

### 2.5.5. Valutazione dei risultati di prova

I risultati di prova/e vengono verificato/i dalla competente funzione della ANS; al termine di tale attività viene inviata al richiedente la conferma dei risultati di prova tramite apposita comunicazione scritta:

- Per risultati positivi tramite rapporto di prova o verbali testimonianze alla prova;
- Per risultati negativi le eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova (vedere cap. 2.7).

### 2.5.6. Prove/ispezioni supplementari

ANS si riserva di effettuare prove e/o controlli supplementari sul prodotto al fine del rilascio del certificato nei casi previsti in 2.7 e 2.8.

### 2.5.7. Emissione certificati

Il rilascio dei certificati è effettuato da ANS utilizzando la modulistica standard.

### 2.5.8. Qualifica dei laboratori esterni all'ANS

Qualora ANS intenda avvalersi di laboratori esterni per l'effettuazione di prove, tali laboratori saranno preventivamente qualificati dall'ANS secondo le procedure interne vigenti; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove in questione. Inoltre tali laboratori andranno preventivamente comunicati al richiedente, il quale potrà fare obiezione entro 5 giorni lavorativi, giustificandone i motivi.

## 2.6. Regole inerenti le visite

### 2.6.1. Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione.

Per ogni richiesta di certificazione di prodotti oggetto del presente regolamento, la ANS

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 14 di 62

provvede alla nomina di un valutatore o di uno specifico “Gruppo di valutazione” (GVI); il valutatore o il GVI hanno le competenze necessarie relative alle attività di gestione dell’iter di certificazione, alle attività di prova e, se del caso, alle attività di verifica presso il sito produttivo del richiedente, compreso un esperto nella tecnologia produttiva/settore oggetto della valutazione. I componenti del GVI sono preventivamente qualificati dall’ANS sulla base delle proprie procedure interne. ANS comunica al richiedente il nome del personale incaricato dell’effettuazione delle viste ispettive in situ; il richiedente potrà fare obiezione entro 5 giorni lavorativi sulla nomina del personale incaricato, giustificandone i motivi.

#### **2.6.2. Pianificazione delle visite**

La ANS pianifica preventivamente alle visite le attività di verifica di concerto col fabbricante.

#### **2.6.3. Visite ispettive moduli A1, B, C1, F, G e PCA**

In relazione alla mole di controlli da eseguire, l’ANS effettua visite di verifica prodotto presso il cantiere produttore e/o in bacino. Il valutatore registra gli esiti delle verifiche su apposite liste di controllo/Rapporti di Verifica della ANS.

#### **2.6.4. Visite supplementari**

ANS si riserva il diritto di effettuare visite e/o ispezioni e/o controlli supplementari presso il Fabbricante nei casi previsti in 2.7 e 2.8.

#### **2.6.5. Rapporto di visita ispettiva e liste di controllo.**

Al termine e/o durante gli accertamenti viene redatto dal valutatore incaricato una lista di controllo/rapporto di verifica e ove applicabile un rapporto di verifica ispettiva del Sistema Qualità, sul quale sono tra l’altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate. Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici ANS, su un apposito spazio del rapporto stesso.

#### **2.6.6. Conferma rilievi e esiti**

Il contenuto di tale rapporto/liste di controllo e gli eventuali rilievi emersi sono verificati dalla competente funzione della ANS e, nel caso non vi appaia variazioni, li conferma tramite sottoscrizione; in caso contrario, le eventuali modifiche di contenuti, vengono opportunamente segnalate e motivate per iscritto al richiedente.

### **2.7. Rilievi (Non Conformità e osservazioni) e azioni correttive**

#### **2.7.1. Generalità**

Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di verifica del Sistema qualità e delle eventuali non conformità riscontrate sul prodotto relativamente ai risultati delle attività di prova/verifica

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 15 di 62

di cui sopra (in esecuzione delle attività previste nelle sezioni 2.5 – 2.6), deve proporre a ANS le necessarie correzioni ed azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione nel rispetto di quanto sotto specificato.

L'accettazione di tali proposte e dei relativi tempi di attuazione è comunicata per iscritto da ANS al Fabbrikante o al suo Mandatario stabilito nella Comunità.

In particolare le non conformità riscontrate nel corso delle verifiche e prove, sono classificate, valutate e producono gli effetti illustrati nel seguito.

### **2.7.2. Definizione e classificazione dei rilievi NON CONFORMITÀ MAGGIORI**

Sono considerate non-conformità maggiori:

- La totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi di riferimento;
- La mancata conformità dei risultati delle prove/verifiche/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi di riferimento;
- Qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti o che potrebbe determinare il mancato o ridotto utilizzo del prodotto per lo scopo cui è destinato;
- Il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- Una inosservanza che, in base al giudizio e all'esperienza, potrebbe causare carenze nel sistema qualità e/o ridurre materialmente la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati;
- Variazioni del progetto, procedure di costruzione e/o materiali di prodotti certificati non autorizzate da ANS.

### **NON CONFORMITÀ MINORI**

Sono considerate non conformità minori:

- Non conformità che in base al giudizio e all'esperienza del Gruppo di valutazione, non è tale da causare carenze sul "prodotto" tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti conformi o causare la spedizione di un prodotto non conforme;
- Non conformità che in base al giudizio e all'esperienza del Gruppo di valutazione, non è tale da causare carenze sul sistema di controllo della qualità sulla linea di produzione tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati o causare la spedizione di un prodotto non conforme;
- La parziale assenza di un elemento del Sistema Qualità a fronte della normativa di riferimento (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, non influisce sulla conformità del prodotto/produzione;
- Il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, influisce in modo non significativo sulla conformità del prodotto;
- La mancata documentazione di un elemento del Sistema Qualità, a fronte della normativa di riferimento, che viene comunque attuato;
- In presenza di errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.

### **2.7.3. Gestione dei rilievi**

La certificazione non può essere concessa o mantenuta finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente risolte e la ANS abbia accertato, con esito

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 16 di 62

favorevole, tramite apposita visita supplementare (2.6.5. e 2.8) e/o prove supplementari (2.5.6. e 2.8) e/o esame di evidenze documentali, la correzione/chiusura delle stesse e l'efficacia delle relative azioni correttive/preventive; analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio della ANS sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema qualità/sistema produttivo e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle norme/leggi per esso vigenti.

Il richiedente ha la responsabilità di definire e notificare a ANS i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere per approvazione, e di attuarle entro i termini concordati in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nei rapporti di visita/rapporti di verifica/moduli NC, nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

	TIPO VISITA/ATTIVITÀ	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO (*)	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO (*)	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE
<b>NC MAGGIORI (Moduli A1, B, G - PCA)</b>	Ispezione / Prove per il rilascio	4 Settimane	Tempo concordato	Visita Supplementare e/o Esame di Evidenze Documentali
<b>NC MINORI (Moduli A1, B, G - PCA)</b>	Ispezione / Prove per il rilascio	4 Settimane	Tempo concordato	Esame di Evidenze Documentali entro tempo concordato

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 17 di 62

## 2.8. Ispezioni/visite/prove supplementari

ANS si riserva inoltre il diritto, motivato per iscritto al Fabbricante o al suo Rappresentante autorizzato, di effettuare prove e/o visite e/o verifiche e/o controlli supplementari; ciò può avvenire, ad esempio, per:

- Verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto;
- Pervengono reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento;
- Ai fini di ripristino della validità del certificato a seguito di una sospensione (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H);
- A seguito di modifiche apportate dal richiedente al prodotto e/o sistema qualità e considerate rilevanti da ANS; (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H).

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte del richiedente, ANS può:

- Avviare l'iter di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata (vedere cap. 2.15);
- Bloccare l'iter di rilascio della certificazione (vedere 2.9).

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del richiedente; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del richiedente solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da ANS.

## 2.9. Emissione dei documenti di conformità

Il rilascio dei documenti di conformità è effettuato da ANS sulla modulistica standard gestita in modo controllato. Il rilascio dei documenti di conformità e, ove applicabile, le conferme di mantenimento sono vincolate alla presa in carico, risoluzione e verifica di chiusura/efficacia degli eventuali rilievi emersi nel corso delle Visite Ispettive e/o dalla presa in carico e risoluzione di eventuali rilievi, emersi nel corso della verifica pratiche, emessi dalla competente funzione della ANS. Per la gestione dei rilievi vedere paragrafo 2.7.

Qualora trascorra il periodo di tempo concordato per l'attuazione delle correzione e delle azioni correttive senza positiva chiusura dei rilievi emersi, ANS, in funzione del modulo di valutazione scelto dal richiedente e/o del tipo visita/attività può:

- a) *Per le visite / prove / ispezioni iniziali per il rilascio dei documenti di conformità (tutti i moduli di valutazione)*

considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi il richiedente che desidera proseguire con la certificazione di ANS deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo. Le pratiche di certificazione archiviate senza successo sono comunque oggetto di comunicazione da parte di ANS all'Amministrazione competente (vedere capitolo 16, Comunicazioni con l'Amministrazione).

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere prorogati, a giudizio della ANS, su specifica richiesta motivata del Richiedente la certificazione.

- b) *Per le visite periodiche o senza preavviso (applicabile per i soli Moduli di valutazione D, E ed H)*

sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette. Se le non conformità non riguardano tutti i prodotti/siti certificati, la ANS può procedere, a proprio giudizio, alla sospensione e/o alla sospensione parziale della certificazione e successiva revoca (vedere p. 2.15)

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 18 di 62

## 2.10. Dichiarazione di conformità

Prima dell'immissione in commercio di una unità da diporto o di una unità da diporto parzialmente completata o di un motore di propulsione o di un componente di cui all'allegato II della Direttiva 2013/53/UE, il Fabbricante o l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 6 paragrafo 4 lettere b) e c) della Direttiva deve sempre redigere la Dichiarazione di conformità per attestare che è conforme alla normativa applicabile. Formati tipici delle DoC sono riportati in allegato 2.

## 2.11. Marcatura CE

I prodotti che sono conformi ai requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di cui all'allegato I della Direttiva 2013/53/UE e che sono stati oggetto delle procedure di verifica in conformità alle norme presenti, devono recare il marchio indelebile nella forma prevista nell'allegato II del Regolamento 765/2008 (Marcatura CE). Tale marchio deve essere apposto dal Fabbricante o dal suo Mandatario stabilito nella Comunità.

## 2.12. Estensione/riduzione dei documenti di conformità rilasciati

### 2.12.1. Generalità Estensione

Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato che desidera estendere la certificazione nello scopo o per prodotti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento, deve presentare apposita domanda.

### 2.12.2. Valutazione Estensione

ANS effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione di certificazione richiesta e/o una nuova certificazione.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 19 di 62

### 2.12.3. Generalità Riduzioni

Il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato può richiedere variazioni riducendo il campo di applicazione della certificazione (ad esempio per la riduzione della tipologia di prodotti realizzati nell'ambito del sistema qualità certificato, per eliminare una o più sedi o stabilimenti, etc.).

### 2.12.4. Valutazione Riduzioni

La riduzione della certificazione viene valutata e se del caso disposta da ANS, su specifica richiesta del Fabbricante o del suo Rappresentante autorizzato oppure su iniziativa propria qualora, per esempio, il Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato non ottemperi alle condizioni poste da ANS per la riattivazione della certificazione dopo sospensione parziale.

## 2.13. Modifiche ai prodotti/sistemi qualità/impianti produttivi apportate dal fabbricante.

### 2.13.1. Generalità

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve comunicare preventivamente a ANS:

1. Ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare:
  - ad un prodotto per il quale ha ottenuto la certificazione di conformità del tipo,
  - ai procedimenti di fabbricazione e di controllo o al Sistema Qualità adottato nello stabilimento di produzione;
2. Modifiche inerenti l'installazione di nuovi impianti produttivi.

La documentazione inerente le modifiche deve essere sottoposta alla ANS che svolge tutte le necessarie verifiche.

ANS si impegna a comunicare al Fabbricante per iscritto le sue decisioni entro 20 giorni lavorativi dalla notifica delle modifiche proposte.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato dovrà accettare le decisioni di ANS, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare valutazioni supplementari, la sospensione dei documenti di conformità o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione.

*Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che non accetti le decisioni di ANS può rinunciare ai documenti di attestazione della conformità nei modi indicati al 2.14*

### 2.13.2. Verifiche

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo di riferimento, ANS può richiedere in forma scritta la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui alle sezioni 2.4 – 2.5 – 2.6

### 2.13.3. Estensione

A seguito dei suddetti accertamenti, ANS può estendere ai prodotti modificati e/o ai nuovi impianti la validità delle pertinenti certificazioni.

### 2.13.4. Limitazioni all'utilizzo della Marcatura

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non può applicare la marcatura CE per i prodotti che siano stati modificati o per i quali sia stato modificato il sistema di qualità/ sito

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 20 di 62

produttivo finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di ANS.

#### **2.14. Rinuncia alla certificazione.**

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può presentare a ANS, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

Nel caso di rinuncia parziale, ANS riesamina i motivi addotti per la riduzione dello scopo del certificato e aggiorna la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve intraprendere per i prodotti già fabbricati (ad esempio, azioni sui prodotti a magazzino o in commercio).

#### **2.15. Sospensione o revoca della validità della certificazione**

##### **2.15.1. Sospensione**

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa nei seguenti casi:

- nei casi previsti ai paragrafi 2.7 e 2.8;
- in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di fabbricazione e controllo che non siano state comunicate a ANS;
- qualora il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- per rifiuto od ostacolo alle verifiche di sorveglianza;
- per morosità nei pagamenti dei servizi ANS;
- riscontro di giustificati e gravi reclami pervenuti a ANS;
- in ogni altra circostanza che ANS, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può inoltre richiedere a ANS, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei (6) mesi.

ANS notifica per iscritto la sospensione con lettera raccomandata al Fabbricante, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato può essere resa pubblicamente nota da ANS.

La sospensione della certificazione non può protrarsi in generale per un periodo superiore a sei mesi.

##### **2.15.2. Revoca**

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 2.15.1 causa la revoca del certificato o la riduzione di esso nel caso di sospensione parziale.

La revoca del certificato può essere decisa anche nei seguenti casi:

- Quando si verifichino circostanze, quali quelle citate in 2.15.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Su formale richiesta del Fabbricante (rinuncia alla certificazione rif. 2.14), incluso il caso in cui il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non voglia o non possa adeguarsi alle nuove normative/disposizioni impartite da ANS (rif 2.12);

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 21 di 62

- Per morosità persistente nei pagamenti dei servizi ANS (Applicabile per tutti i moduli);
- Se il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ha fatto un uso scorretto dei documenti di conformità emessi da ANS e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da ANS;
- Nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla sicurezza;
- Qualora il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da ANS per l'eventuale modifica del contratto;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio di ANS.

L'avvenuta revoca del documento di Conformità e della possibilità di apporre il Marchio CE è notificata per iscritto con lettera raccomandata al Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

### **2.15.3. Limitazioni all'utilizzo della Marcatura**

Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non deve più apporre il Marchio CE sui prodotti interessati.

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da ANS.

Oltre a quanto previsto ai punti citati nel presente paragrafo, in caso di revoca della certificazione il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve restituire a ANS l'originale del certificato. Le pratiche delle certificazione revocate sono oggetto di comunicazione da parte di ANS all'Amministrazione competente (rif. 2.19, Comunicazioni con l'Amministrazione).

### **2.16. Registrazione dei reclami dei clienti, compreso la clausola di salvaguardia**

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve mantenere, nell'ambito della documentazione del proprio Sistema Qualità, una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai prodotti e/o al sistema qualità certificati da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio (trattamenti e azioni correttive/preventive), e deve mantenerle a disposizione di ANS.

### **2.17. Riservatezza delle informazioni**

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono considerate e trattate come strettamente riservate.

Le informazioni acquisite saranno trattate ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 nel rispetto dei diritti degli interessati di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo e verranno utilizzate ai soli fini dell'incarico ricevuto.

### **2.18. Ricorsi, Reclami E Contenziosi,**

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 22 di 62

Oltre a quanto stabilito in questo punto del regolamento, i reclami, i ricorsi ed il contenzioso sono gestiti in conformità alla procedura interna PSQ002 i cui contenuti sono disponibili sul sito dell'ANS [www.anseuropa.it](http://www.anseuropa.it).

Definizioni:

<b>Reclamo:</b>	Manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta da parte del soggetto certificato o certificando o da altre parti interessate relativamente al servizio offerto e/o ricevuto.
<b>Ricorso:</b>	Azione ufficiale del soggetto certificato o certificando (committente) con l'obiettivo di chiedere la revisione di una decisione presa dalla ANS in qualità di Organismo di Certificazione. Il ricorso è un diritto del committente.
<b>Contenzioso:</b>	Richiesta del soggetto certificato o certificando di adire alla procedura di arbitrato per la tutela di interessi propri ritenuti lesi dall'operato della ANS in qualità di Organismo di Certificazione

Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato che utilizza i servizi di certificazione erogati da ANS, ha facoltà di presentare reclami nei confronti dei comportamenti adottati e ricorsi scritti nei confronti delle decisioni assunte da ANS che provvederà a dare conferma scritta al Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato dell'avvenuta ricezione degli stessi.

Le istanze di reclamo e ricorso e gli eventuali contenziosi conseguenti a tali reclami e ricorsi, ove non altrimenti risolti, sono gestite con le modalità e le responsabilità di seguito descritte:

ISTANZA	MODALITÀ	RESPONSABILITÀ
<b>Reclamo</b>	Istanza verbale o scritta inviata al Direttore Tecnico della divisione certificazione.	Direttore Tecnico della Div. Certificazione o DG (se non risolto con soddisfazione del cliente o se il Direttore Tecnico è stato coinvolto nelle attività di certificazione oggetto del reclamo)
<b>Ricorso</b>	Istanza scritta dell'organizzazione indirizzata al ANS, esponendo le ragioni del dissenso con esplicito riferimento a questo paragrafo del regolamento, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione. ANS esamina il ricorso entro due mesi dalla sua presentazione e comunica gli esiti e le eventuali azioni conseguenti all'organizzazione e alle funzioni interessate della ANS. Il ricorso è esaminato da persone differenti da quelle che hanno effettuato le valutazioni/verifiche/prove e presa la decisione di certificazione. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza. Il ricorso non interrompe l'esecutività della decisione presa da ANS fino ad eventuale diversa pronunciazione ad esito dell'esame del ricorso.	Direttore Generale della ANS e un Membro del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) che non abbia partecipato alla verifica, nell'ambito dei compiti previsti del CSI, della pratica di certificazione dell'organizzazione oggetto di ricorso.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 23 di 62

<b>Contenzioso</b>	<p>Qualsiasi controversia nascente da o collegata ai suddetti reclami e ricorsi, o al presente regolamento o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, o ai contratti stipulati in ossequio al medesimo, sarà oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, da esperire innanzi alla Camera di Conciliazione di Rimini, istituita presso la Camera di Commercio di Rimini, secondo il regolamento di detto Ente. La controversia di cui al comma precedente, se non definita tramite conciliazione, sarà deferita, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., alla decisione di un collegio arbitrale, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne, con sede in Rimini, via Pani n. 5. In mancanza di accordo sulla nomina degli arbitri, gli stessi verranno designati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o dal Presidente del Tribunale di Rimini, così come previsto dallo Statuto della Corte. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto con lodo rituale.</p>	<p>La responsabilità della gestione per la ANS è dell'Amministratore Delegato in qualità di Legale Rappresentante.</p> <p>La responsabilità della risoluzione del contenzioso è del Collegio arbitrale nominato secondo applicabilità definita nelle modalità.</p>
--------------------	---	--

Reclami inviati a ANS da Clienti delle Aziende certificate, da Organismi di Accreditamento, o da altre parti interessate, sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto per i reclami.

#### **2.19. Comunicazione con l'Amministrazione**

La ANS trasmette periodicamente ai Ministeri competenti gli elenchi delle approvazioni rilasciate, delle revoche e delle eventuali modifiche inerenti le unità da diporto e sui componenti.

#### **2.20. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si applicano le condizioni contrattuali contenute nel documento dell'ANS CGC "Condizioni generali di contratto per la certificazione", nella edizione in vigore.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 24 di 62

### 3. Moduli di Valutazione Direttiva 2013/53/UE: descrizione e procedure.

#### 3.1. Moduli di Valutazione.

La tabella seguente illustra le caratteristiche principali dei Moduli di valutazione

Modulo	Titolo	Descrizione
<b>MODULI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO</b>		
<b>A1</b>	<b>Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto</b>	Questo modulo è composto dal Modulo A più le prove di stabilità (allegato I, parte A, punto 3.2), galleggiabilità (allegato I, parte A, punto 3.3) e le verifiche dei requisiti di cui all'allegato I parte C. Emissione Acustiche; tali prove devono essere eseguite o dalla ANS o dal Fabbricante/Rappresentante autorizzato sotto la responsabilità della ANS.
<b>C1</b>	<b>Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale</b>	Controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e rispondono alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.
<b>B</b>	<b>Esame CE per Tipo</b>	Il Modulo B riguarda l'esame del prototipo del quale saranno successivamente prodotte altre unità; la ANS emette un "Certificato di Esame CE del Tipo" per un campione rappresentativo della produzione il quale è stato valutato secondo i "Requisiti essenziali". Questo Modulo si applica solo alla fase di Progettazione del campione e deve essere seguito dalla fase di Produzione.
<b>F</b>	<b>Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto</b>	Viene realizzato in abbinamento al Modulo B. Riguarda la verifica del prodotto effettuata dall'ANS che ne controlla la conformità al tipo e rilascia il certificato di conformità
<b>G</b>	<b>Conformità basata sulla verifica dell'unità</b>	Riguarda la verifica del progetto e della produzione realizzata per ogni prodotto dall'ANS che rilascia un certificato di conformità
<b>PCA</b>	<b>Conformità equivalente sulla base di una valutazione post- costruzione (Assesment Post Construction)</b>	Riguarda la verifica di un unico prodotto realizzata dall'ANS che rilascia un certificato di conformità

Si riportano di seguito la descrizione (in corsivo, testo integrale della Direttiva) e le procedure da applicare per i vari moduli di valutazione della conformità previste dalla Direttiva Comunitaria 2013/53/UE:

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 25 di 62

**3.1.1. Modulo A1 – Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto**

*Vedere testo dell'allegato II modulo A1 della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato IV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.*

*Questo modulo è costituito dal modulo A, di cui sopra, oltre che dai seguenti requisiti supplementari di cui all'allegato IV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE:*

**Progettazione e costruzione**

*Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:*

- a)** *Prova di stabilità conformemente all'allegato I, parte A, punto 3.2;*
- b)** *Prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all'allegato I, parte A, punto 3.3.*

**Emissioni acustiche**

*Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.*

*Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.*

*Nota: Qualora siano testati più motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.*

**Procedure da applicare per Modulo A1**

<p align="center"><b>Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato</b></p>	<p align="center"><b>ANS</b></p>
<p><b>Fase di Progettazione:</b> In aggiunta ai doveri di cui al Modulo A, il Fabbricante deve accordarsi con la ANS sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione che sono identificate nella documentazione tecnica</p>	<p><b>Progettazione e costruzione:</b> Il Modulo A1 richiede l'intervento di ANS solo per la verifica dei requisiti di cui agli allegati I.A.3.2 – Stabilità, I.A.3.3 – Galleggiabilità e la verifica dei requisiti allegato I.C. Emissione Sonora della direttiva</p> <p><b>Stabilità e galleggiabilità</b> <b>Documentazione da verificare:</b> Per effettuare questa valutazione la ANS richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica riguardante esclusivamente le caratteristiche di stabilità e galleggiabilità, nonché il sistema di drenaggio dei pozzetti, le aperture nello scafo e le tenute di finestrature e oblò, per i requisiti A3.2. e A.3.3 La ANS stabilisce le procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione per verificare la conformità ai punti suddetti. Questi test o controlli possono essere eseguiti dal Fabbricante con testimonianza e/o effettuati dalla ANS per suo conto.</p> <p><u>Quando la Conformità ai suddetti requisiti essenziali è dimostrata, la ANS rilascia un documento ufficiale denominato "Rapporto di Esame" modulo</u></p>
	<p><u>A1.</u></p> <p><b>Emissioni Sonore</b> Il Modulo A1 richiede l'intervento della ANS solo per la verifica dei requisiti allegato I.C. Emissione Sonora. <b>Documentazione da verificare:</b> Per effettuare questa valutazione l'ANS richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica riguardante esclusivamente le caratteristiche di installazione motore e sistema di scarico fumi e silenziatori (eventuale). La ANS stabilisce le procedure, i calcoli equivalenti e/o i test-controlli su una o più barche rappresentative della produzione per verificare la conformità ai punti suddetti.</p> <p><u>Quando la Conformità ai suddetti requisiti essenziali è dimostrata, l'ANS rilascia un documento ufficiale denominato "Rapporto di Esame" modulo A1</u></p>
<p><b>Fase di Produzione:</b> È' obbligo del Fabbricante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei requisiti essenziali. È' obbligo del Fabbricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto ;</li> <li>▫ apporre il marchio CE</li> </ul>	<p><b>Fase di Produzione:</b> Nessun intervento Richiesto</p>

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 27 di 62

**3.1.2. Modulo C1 – Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale**

*Quando si usa il modulo C1 dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale è la parte di una procedura di valutazione di conformità in base alla quale il Costruttore adempie agli obblighi stabiliti ai punti 1, 2 e 3 e garantisce e dichiara, a sua unica responsabilità, che i prodotti sono in conformità con il tipo descritto nel certificato di esame EU-type e soddisfano i requisiti dello strumento legislativo ad essi applicabili:*

*“Valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto)”*

*Questo modulo deve essere utilizzato in congiunzione con il modulo B (Esame EU-type) per le emissioni di Gas di Scarico (dove le prove sono condotte senza l'utilizzo delle norme armonizzate) dei motori.*

*Vedere testo dell'allegato II modulo C1 della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato XVII del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 28 di 62

**Procedure da applicare per Modulo C1:**

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato	ANS
<p><b><i>Fase di Produzione, Controllo sui prodotti e Marcatura di Conformità:</i></b> Al fine di garantire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva, è l'obbligo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prendere i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame CE per tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo specifico ad essi applicabili.</li> <li>• Effettuare, o far effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni dello strumento legislativo. A scelta del fabbricante, le prove sono effettuate da un organismo accreditato interno dell'organizzazione del fabbricante o sotto la responsabilità di ANS;</li> <li>• Se le prove sono effettuate da ANS o, durante il processo di fabbricazione apporre, sotto la responsabilità di ANS, il numero d'identificazione di ANS;</li> <li>• Apporre la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello strumento legislativo a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE per tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili;</li> <li>• Compilare una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.</li> </ul> <p><u>La dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p>	<p>ANS deve effettuare controlli sui prodotti o li effettua ad intervalli casuali da lui stabiliti, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Quando il livello di qualità appare insoddisfacente o quando sembra necessario verificare la validità dei dati presentati dal Costruttore, si applica la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un motore è preso dalla serie e viene sottoposto al test descritto nella parte B dell'Annex I della direttiva.</li> <li>• Le prove sui motori devono essere condotte, parzialmente o completamente, secondo le specifiche del Costruttore. Se le emissioni di scarico specifiche del motore prelevate dalla serie superano i valori limite ai sensi della parte B dell'Annex I della direttiva, il fabbricante può chiedere che vengano effettuate misurazioni su un campione di motori prelevato dalla serie e compreso il motore originalmente preso.</li> <li>• Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti della direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell'Annex VII della direttiva.</li> </ul> <p>ANS notificato deve essere egli stesso informato di eventuali cambiamenti nello stato dell'arte generalmente riconosciuto, che indichino che il progetto approvato non potrebbe più essere conforme ai requisiti applicabili dello strumento legislativo, e deve determinare se tali cambiamenti richiedano ulteriori indagini. In tal caso, ANS deve informare il Costruttore di conseguenza.</p>

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 29 di 62

### 3.1.3. Modulo B – Esame CE per Tipo

Quando si usa il modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l'esame UE per tipo è effettuato secondo le modalità indicate nel punto 2, secondo trattino, di tale modulo, ovvero:

*“Valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto)”*

Un tipo di produzione di cui al modulo B può applicarsi a più varianti di un prodotto, a condizione che:

- a) Le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto;
- b) Le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato di esame UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.

Vedere testo dell'allegato II modulo B della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato V del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 30 di 62

**Procedure da applicare per Modulo B:**

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato	ANS
<p><b>Fase di Progettazione:</b> Al fine di garantire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva, è l'obbligo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentare ad ANS una domanda di Certificazione per Esame CE del Tipo, nella quale deve dichiarare di non aver presentato analoga domanda per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato;</li> <li>• Accordarsi con la ANS sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test- controlli;</li> <li>• Mettere a disposizione della ANS uno o più campioni (Tipo), rappresentativi della produzione prevista;</li> <li>• Preparare la documentazione tecnica in conformità all'allegato IX della direttiva e il manuale del proprietario in conformità all'allegato IA2.5, IC2 e IB4 della direttiva; garantire che questa documentazione sia disponibile al momento dell'ispezione.</li> </ul> <p><u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Il fabbricante o</u></li> <li>• <u>Il suo rappresentante stabilito nell'Unione, o</u></li> <li>• <u>La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario.</u></li> </ul> <p>Modifiche al prodotto approvato Il fabbricante o il rappresentante autorizzato è tenuto ad informare la ANS di tutte le modifiche al prodotto approvato che possono influenzare i requisiti essenziali. Queste modifiche devono ricevere un'ulteriore approvazione da parte IG.</p>	<p><b>Progettazione e costruzione:</b> La ANS deve accertarsi e attestare che il Tipo rappresentativo della produzione, soddisfa le disposizioni della direttiva.</p> <p><b>L'ANS deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti;</li> <li>▫ Esamina la documentazione tecnica stabilita dal Fabbricante che copre tutti gli obiettivi indicati dal requisiti essenziali della direttiva.</li> <li>▫ Verificare la conformità di un esemplare rappresentativo della produzione con la documentazione esaminata tecnica.</li> </ul> <p>Quando la Conformità ai requisiti essenziali della direttiva è dimostrata, l'ANS rilascia un documento ufficiale denominato "Certificato di Esame CE del Tipo" modulo B. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.</p> <p><b>Unità Da Diporto</b> Per effettuare questa valutazione l'ANS richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica che non può essere limitata a brochure o materiale pubblicitario in genere, ma essere composta da disegni, lista degli standard utilizzati per la progettazione, documenti esplicativi sulle soluzioni adottate, lista dei componenti e relative DOCs, rapporti di prova e in genere tutto ciò che può aiutare nella valutazione del campione. In generale il processo di valutazione comprende ispezione/i presso il cantiere costruttore e/o presso il luogo delle prove finali in acqua. In particolare per gli scafi in materiale composito l'ANS può richiedere campioni da sottoporre a caratterizzazione meccanica. In generale l'ANS deve eseguire le seguenti attività di sorveglianza (quando applicabili durante i controlli):</p>
	<p><b>a) Costruzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Se necessario per la valutazione delle strutture, possono essere condotte delle sorveglianze durante questa fase;</li> <li>▫ Verifica del dimensionamento e posizionamento degli elementi di rinforzo strutturale nonché dei fasciami;</li> <li>▫ Ispezione visiva (ove possibile) dei dettagli costruttivi;</li> <li>▫ Se necessario controllo in loco del processo di costruzione del campione per aspetti strutturali</li> </ul>

	<p>quali laminazione o saldature o incollaggio o etc..</p> <p><b>b) Allestimenti</b> L'ANS deve verificare per quanto ritenuto necessario per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza gli allestimenti quali ad esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Apparato e vano motore;</li> <li>▫ Impianto combustibile;</li> <li>▫ Impianto elettrico;</li> <li>▫ Sistema di governo;</li> <li>▫ Impianto gas (cucina e/o riscaldamento);</li> <li>▫ Protezione antincendio;</li> <li>▫ Luci di navigazione;</li> <li>▫ Impianto di prevenzione scarichi;</li> <li>▫ Marcatura CE componenti verifica requisiti per componenti auto costruiti.</li> </ul> <p><b>c) Ispezione finale e Prove</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ CIN posizione, dimensioni e composizione;</li> <li>▫ Targhetta del costruttore;</li> <li>▫ Protezione contro la caduta e mezzi di risalita a bordo;</li> <li>▫ Visibilità dalla posizione principale di guida;</li> <li>▫ Posizione della zattera di salvataggio;</li> <li>▫ Sfuggite per multiscafi (quando applicabile);</li> <li>▫ Ancoraggio, ormeggio e tonneggio;</li> <li>▫ Prova di stabilità e di sbandamento (quando applicabile).</li> </ul> <p><b>Componenti e Motori di Propulsione.</b> L'ANS deve testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti.</p> <p><b>Emissioni Sonore</b> Modulo B non applicabile.</p>
<p><b>Fase di Produzione:</b> Non coperta da questo modulo</p>	<p><b>Fase di Produzione:</b> Non coperta da questo modulo</p>

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 32 di 62

### 3.1.4. Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica su prodotto

Vedere testo dell'allegato II modulo F della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato IX del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

#### Procedure da applicare per Modulo F

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato:	ANS:
<p><b>Fase di Progettazione:</b> Non coperta da questo modulo</p>	<p><b>Fase di Progettazione (Campione):</b> Non coperta da questo modulo</p>
<p><b>Fase di Produzione:</b> È obbligo del fabbricante di adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto con la documentazione tecnica e le parti applicabili dei requisiti essenziali. Nota: Al fine di mantenere la validità dell'esame CE del tipo è responsabilità del Fabbricante, come richiesto dal modulo B, di informare l'organismo notificato di qualsiasi modifica che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali.</p> <p>Il Fabbricante può scegliere la procedura di verifica mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ controllo e prova di ogni singolo prodotto; o</li> </ul> <p>verifica statistica dei prodotti quando sono presentati in lotti omogenei.</p> <p><b><u>Per la verifica di un esame di ogni singolo prodotto.</u></b> Il Fabbricante deve rendere disponibile ogni singolo prodotto per le verifiche che la ANS riterrà opportuno eseguire.</p> <p><b><u>Per la verifica statistica.</u></b> Il fabbricante presenta i prodotti oggetto dell'ispezione in forma di lotti omogenei. L'omogeneità dei lotti deve essere confermata dalle registrazioni in merito all'utilizzo delle stesse materie prime, componenti, processi produttivi e istruzioni durante la fase di produzione.</p> <p><b><u>In entrambi i casi:</u></b> Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige per ognuno la Dichiarazione di Conformità CE. Il fabbricante può, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione. Conserva il fascicolo tecnico, il certificato di conformità e di una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza per un periodo di 10 anni dopo l'ultimo prodotto è stato fabbricato.</p>	<p><b>Fase di Produzione:</b> <b><u>Per la verifica di un esame di ogni singolo prodotto.</u></b> Questa verifica include le ispezioni previste per il modulo B per ogni singolo prodotto ad eccezione dell'analisi documentale.</p> <p><b><u>Per la verifica statistica.</u></b> Il fabbricante presenta i prodotti oggetto dell'ispezione in forma di lotti omogenei. La ANS decide la quantità dei campioni da prelevare e le prove da effettuare in riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza. La ANS può decidere di adottare un campionamento di cui alla ISO 2859-1. Se un lotto non è ritenuto accettabile, l'ANS comunica le non conformità. Tutti gli oggetti del lotto devono essere riesaminati affinché l'ANS accerti che le dette non conformità siano state eliminate, o i prodotti sostituiti. La ANS ha facoltà di decidere se il riesame deve comprendere tutti gli elementi di controllo, o solo i tipi particolari di non conformità che ha causato l'iniziale mancata accettazione.</p>

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 33 di 62

### 3.1.5. Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità

Vedere testo dell'allegato II modulo G della Decisione 768/2008/CE come recepito dall'Allegato X del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.

#### Procedure da applicare per Modulo G:

Fabbricante o il suo Rappresentante autorizzato:	ANS:
<p><b>Fase di Progettazione:</b> Al fine di garantire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva, è l'obbligo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Presentare alla ANS una domanda di Certificazione per unico prodotto, nella quale deve dichiarare di non aver presentato analogha domanda per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato;</li> <li>▫ Accordarsi con La ANS sulle procedure, i calcoli equivalenti e/o i test- controlli;</li> <li>▫ Preparare la documentazione tecnica in conformità all'allegato IX della direttiva e il manuale del proprietario in conformità all'allegato IA2.5 e IC2 della direttiva;</li> <li>▫ Garantire che questa documentazione sia disponibile al momento dell'ispezione.</li> </ul> <p><u>La documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità deve essere conservata per almeno 10 anni o presso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il fabbricante o</li> <li>- Il rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, o</li> <li>- La persona che immette l'imbarcazione sul mercato comunitario.</li> </ul> <p>Modifiche al prodotto approvato Il fabbricante o il rappresentante è tenuto ad informare il la ANS di tutte le modifiche al prodotto approvato che possono influenzare i requisiti essenziali. Queste modifiche devono ricevere un'ulteriore approvazione da parte dell'ANS.</p> <p>È' obbligo del Fabbricante redigere la dichiarazione di conformità per ogni prodotto e di apporre il marchio CE seguito dal numero identificativo dell'ANS.</p>	<p><b>Progettazione e costruzione:</b> La ANS deve accertarsi e attestare che il Prodotto Unico soddisfi le disposizioni direttiva. La ANS deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti;</li> <li>▫ Verificare i calcoli;</li> <li>▫ Esaminare la documentazione tecnica stabilita dal Fabbricante che copre tutti gli obiettivi indicati dai requisiti essenziali della direttiva;</li> <li>▫ Verificare la conformità del prodotto con la documentazione esaminata tecnica.</li> </ul> <p>Quando la conformità ai requisiti essenziali della direttiva è dimostrata, l'ANS rilascia un documento ufficiale denominato "Certificato di Conformità" modulo G. Il certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del prodotto approvato.</p> <p><b>Unità Da Diporto</b> Per effettuare questa valutazione l'ANS richiede ed esamina tutta la documentazione tecnica che non può essere limitata a brochure o materiale pubblicitario in genere, ma essere composta da disegni, lista degli standard utilizzati per la progettazione, documenti esplicativi sulle soluzioni adottate, lista dei componenti e relative DoCs, rapporti di prova e in genere tutto ciò che può aiutare nella valutazione del campione. In generale il processo di valutazione comprende ispezione/i presso il cantiere costruttore e/o presso il luogo delle prove finali in acqua, con esame dei particolari processi di costruzione ed in particolare per gli scafi in materiale composito per i quali la ANS può richiedere campioni da sottoporre a caratterizzazione meccanica. In generale la ANS deve eseguire le seguenti attività di sorveglianza (quando applicabili durante i controlli):</p> <p><b>Costruzione</b> Se necessario per la valutazione delle strutture, possono essere condotte delle sorveglianze durante questa fase;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Verifica del dimensionamento e posizionamento degli elementi di rinforzo strutturale nonché dei fasciami;</li> <li>▫ Ispezione visiva (ove possibile) dei dettagli costruttivi;</li> <li>▫ Se necessario controllo in loco del processo di</li> </ul>

	<p>costruzione del campione per aspetti strutturali quali laminazione o saldature o incollaggio o etc..</p> <p><b>Allestimenti</b></p> <p>L'ANS deve verificare per quanto ritenuto necessario per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza gli allestimenti quali ad esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Apparato e vano motore;</li> <li>▫ Impianto combustibile;</li> <li>▫ Impianto elettrico;</li> <li>▫ Sistema di governo;</li> <li>▫ Impianto gas (cucina e/o riscaldamento);</li> <li>▫ Protezione antincendio;</li> <li>▫ Luci di navigazione;</li> <li>▫ Impianto di prevenzione scarichi;</li> <li>▫ Marcatura CE componenti o verifica requisiti per componenti auto costruiti;</li> </ul> <p><b>Ispezione finale e Prove</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ CIN posizione, dimensioni e composizione;</li> <li>▫ Targhetta del costruttore;</li> <li>▫ Protezione contro la caduta e mezzi di risalita a bordo;</li> <li>▫ Visibilità dalla posizione principale di guida;</li> <li>▫ Posizione della zattera di salvataggio;</li> <li>▫ Sfuggite per multiscafi (quando applicabile);</li> <li>▫ Ancoraggio, ormeggio e tonneggio;</li> <li>▫ Prova di stabilità e di sbandamento (quando applicabile).</li> </ul> <p><b>Componenti</b></p> <p>L'ANS deve testimoniare tutte le prove ritenute necessarie o approvare i rapporti di prova corrispondenti.</p> <p><b>Emissioni Sonore.</b></p> <p>L'ANS applica la procedura di prova di cui alla corrispondente norma ISO, o effettua calcoli equivalenti di cui alla Direttiva ( P/D o imbarcazione di riferimento....).</p> <p><b>Gas di scarico</b></p> <p>L'ANS applica la procedura di prova di cui alla corrispondente norma ISO.</p>
<p><b>Fase di Produzione:</b> Non coperta da questo modulo</p>	<p><b>Fase di Produzione:</b> Non coperta da questo modulo</p>

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 35 di 62

### 3.1.6. APC – Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Post Construction Assessment)

*Si riporta il testo dell'allegato XII modulo APC del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 di attuazione della Direttiva 2013/53/UE.*

1. *La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con la presente direttiva, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva.*
2. *La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post- costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio. La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post- costruzione.*
3. *L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva.*
4. *L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio. L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.*

*Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, l'organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato I, parte A, punto 2.1, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unità da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.*

#### 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 5.1. *La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 36 di 62

*marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della presente direttiva.*

*5.2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.*

*Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.*

*5.3. Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, la persona che immette l'unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato I, parte A, punto 2.2, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato I, parte A, punto 2.1, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.*

*6. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 37 di 62

**Procedure da applicare per Modulo PCA:**

<b>Richiedente</b>	<b>ANS:</b>
Il richiedente presenta domanda per la verifica post costruzione (PCA) per il singolo prodotto presso un Organismo Notificato per la verifica dei requisiti essenziali (Allegato V della Direttiva)	ANS esamina la documentazione tecnica disponibile e/o dati storici forniti dal richiedente.
Fornisce tutte la documentazione tecnica rilevante disponibili e/o dati storici.	ANS valuta le informazioni che ancora manca e le comunica al richiedente.
Il richiedente o un consulente produrrà, in accordo con ANS le eventuali informazioni tecniche mancanti. Queste informazioni saranno poi fornite alla ANS. In alternativa, l'ANS può raccogliere le informazioni richieste durante la valutazione.	ANS valuterà la singola Unità da diporto mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ indagine a bordo;</li> <li>▫ controllo visivo dello scafo</li> <li>▫ prove in mare, se necessario</li> <li>▫ test di galleggiamento e/o la stabilità, se necessario</li> <li>▫ prove di componenti e altri test, se richiesto <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto del rumore</li> <li>- requisiti relativi alle emissioni dello scarico</li> </ul> </li> </ul>
Il richiedente metterà a disposizione della ANS la singola Unità da Diporto in e/o fuori dall'acqua, discrezione della ANS.	ANS valuterà la conformità della singola Unità da Diporto con i requisiti essenziali utilizzando le informazioni fornite e le informazioni raccolte durante l'ispezione e comunicherà eventuali non conformità rilevate al richiedente.
Il richiedente deve fornire il manuale del proprietario.	ANS valuterà il manuale d'uso e fornire informazioni di sue carenze.
Il richiedente prenderà in carico tutte le non conformità e metterà a disposizione l'Unità da diporto per la verifica delle correzioni fatte a seguito delle NC.	ANS valuterà gli elementi non conformi che sono stati corretti.
Il richiedente appone il Numero Identificativo della Unità da Diporto (CIN) assegnato da parte dell'Organismo Notificato.	ANS assegna al richiedente un CIN includendo il MIC assegnato all'Organismo Notificato con la sua autorità nazionale e/o organizzazione.
Il richiedente appone targhetta del costruttore, incluso il marchio CE e la dicitura "Post Construction Certificate".	Quando la conformità equivalente alla direttiva è stata verificata, una relazione di conformità deve essere prodotta. ANS rilascia una dichiarazione di conformità post costruzione. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, e le condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del prodotto approvato.
Il richiedente redige la dichiarazione di conformità.	ANS informa il richiedente del suo obbligo per quanto riguarda la dichiarazione di conformità che deve essere allegato alla relazione di conformità e deve essere inclusi nel manuale del proprietario.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 38 di 62

## 4. Correlazione tra i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva, le norme armonizzate e la documentazione tecnica a supporto.

Il presente titolo elenca i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2013/53/UE ponendoli in relazione alle norme armonizzate a supporto e alla documentazione tecnica da fornire per la valutazione della conformità.

**Nota Importante:** Le Norme a supporto possono variare rispetto a quelle riportate nel seguente prospetto. L'ANS tiene aggiornato l'elenco degli standard armonizzati a supporto in un documento controllato denominato "Tabella di correlazione direttiva 2013/53/UE - requisiti essenziali-standard armonizzati"

Si riporta la definizione di documentazione tecnica: *Testo dell'allegato IX della Direttiva 2013/53/UE*

*Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 25 contiene i seguenti elementi:*

- a) *Una descrizione generale del tipo;*
- b) *I disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;*
- c) *Le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;*
- d) *Un elenco delle norme di cui all'articolo 14, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 14;*
- e) *I risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;*
- f) *I risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all'allegato I, parte A, punto 3.2, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all'allegato I, parte A, punto 3.3;*
- g) *I rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all'allegato I, parte B, sezione 2;*
- h) *I rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all'allegato I, parte C, sezione 1.*

In generale la documentazione tecnica riportata di seguito è indicativa, la ANS può chiedere supplementi ad essa se lo ritiene opportuno per l'analisi della conformità; altresì foto e video possono essere accettabili in luogo di disegni, in special modo per certificazioni successive alla costruzione. Check-list compilate indipendentemente dal Fabbricante, senza altri supporti chiarificatori nell'analisi della conformità del prodotto non possono essere accettati.

NOTE: In caso di Certificazione successiva alla costruzione si fa riferimento esclusivamente alla procedura interna della ANS per la verifica APC.

### 4.1. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità (Requisiti A).

#### 4.1.1. Categorie di progettazione (Requisito A.1.).

Categoria Di Progettazione	Forza del Vento (scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde H 1/3 metri
<b>A.</b>	> 8	> 4
<b>B.</b>	≤ 8	≤ 4
<b>C.</b>	≤ 6	≤ 2
<b>D.</b>	≤ 4	≤ 0,3

- A.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
- B.** Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
- C.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
- D.** Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

*Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.*

**NOTE:** I parametri relativi alla Categoria di progettazione sono concepiti per definire, a fini progettuali, le condizioni fisiche che potrebbero verificarsi in una qualsiasi categoria e non per limitare l'area geografica di impiego, una volta messa in servizio l'imbarcazione. Le condizioni fisiche verranno determinate dalla forza massima del vento e dai profili dell'onda, ove i profili dell'onda sono le onde generate da un vento che soffi alla forza massima indicata per un periodo prolungato in funzione dei limiti dell'implicita distanza dalla quale agisce il vento e della massima altezza delle onde indicata, ed escludendo fattori anomali come un'improvvisa variazione della profondità o delle maree.

Per la Categoria D sarà necessario prevedere una tolleranza per le onde causate dalle navi di passaggio fino ad un massimo di altezza delle onde pari a 0,5 m.

Per la Categoria A, non sono previste limitazioni in quanto una barca che navighi su lunghe rotte potrebbe incorrere in qualsiasi condizione e dovrebbe pertanto essere adeguatamente progettata, si escludono le condizioni meteorologiche estreme quali ad esempio gli uragani.

Una stessa unità può essere progettata per soddisfare i requisiti previsti per più categorie di progettazione.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 40 di 62

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Tutti gli standard armonizzati applicabili differenziano l'analisi del prodotto in funzione della categoria di progettazione</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p style="text-align: center;">//</p>
---	---

#### 4.2. Requisiti generali (Requisito A.2.)

*I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, della Direttiva 2013/53/UE devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 8666</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Descrizione generale del prodotto:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di prodotto</li> <li>• Dimensioni Principali</li> <li>• Categoria di Progettazione</li> </ul>
--	---

##### 4.2.1. Identificazione dell'unità da diporto (Requisito A.2.1).

*Ogni unità reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:*

- *codice del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro;*
- *codice del paese del fabbricante;*
- *numero di serie unico;*
- *mese e anno di produzione;*
- *anno del modello.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 10087</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Descrizione generale del prodotto:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIN – Watercraft Identification Number</li> </ul>
---	--

##### 4.2.2. Targhetta del Costruttore dell'unità da diporto (Requisito A.2.2.)

*Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:*

- *nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;*
- *marcatura «CE»;*
- *categoria di progettazione di cui al punto A.1;*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 41 di 62

- portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto A.3.6, escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- numero di persone raccomandate dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui al primo trattino comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 14945</p> <p>UNI EN ISO 11192</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Descrizione generale del prodotto:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Targhetta del costruttore completa delle informazioni da riportare (disegno, Foto ecc)</li> </ul>
---	--

#### 4.2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo (Requisito A.2.3.)

*Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 15085</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano di coperta esplicativo</li> </ul> <p>Esempio: fornire indicazioni sui piani generali e posizionamento dei pulpiti, candelieri, etc. e dei loro particolari di fissaggio nonché dei mezzi di risalita (piattaforme, scalette)</p>
---	--

#### 4.2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio (Requisito A.2.4.)

*In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle imbarcazioni da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.*

NOTE: Solo per unità a motore.

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 42 di 62

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 11591	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u><b>Progetto e disegni di produzione:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegno con linee visive</li> <li>• Foto</li> </ul>
--	--

#### 4.2.5. Manuale del Proprietario (Requisito A.2.5.)

*Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 10240	<b>Documentazione Richiesta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bozza del Manuale conforme ai requisiti stabiliti nella norma di riferimento.</li> <li>• Elenco degli standard applicati e delle soluzioni non standardizzate utilizzate.</li> </ul>
--	--

### 4.3. Resistenza e Requisiti strutturali (Requisito A.3.)

#### 4.3.1. Struttura (Requisito A.3.1.)

*La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto A.3.6.*

NOTE: Per valutare l'integrità strutturale, uno dei seguenti approcci possono essere considerati:

- Applicazione di opportune parti della norma EN ISO 12215;
- Applicazione di altri metodi normativi quando ritenuti applicabili al tipo di unità, alla categoria di progettazione e al carico massimo raccomandato;
- Quando non applicabile uno dei primi due casi, è possibile accettare calcoli costruttivi accompagnati da test.
- In casi particolari, può essere accettata la conoscenza empirica basata sull'esperienza purché dimostrabile e documentabile.

In ogni caso la documentazione a supporto deve essere tale da permettere adeguata valutazione del dimensionamento dello scafo e di particolari costruttivi critici quali attacco della chiglia, lande, timone, ponte-fianco, etc.

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Tutti gli standard della serie:</p> <p>UNI EN ISO 12215</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegni delle Disposizioni generali dei rinforzi.</li> <li>• Piano del ponte</li> <li>• Piani costruttivi</li> <li>• Dettagli ( basamento motore, attacco chiglia, attacco fianco- ponte, punti di rinforzo, ecc....)</li> </ul> <p><b><u>Elementi di Produzione (materiali):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dettaglio sul materiale impiegato;</li> <li>• Schema di laminazione (se applicabile)</li> <li>• Dettagli sulle saldature (se applicabile)</li> <li>• Dettagli sui legni utilizzati (se applicabile)</li> </ul> <p><b><u>Calcoli / Prove:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensionamento (se disponibile)</li> </ul>
---	--

**4.3.2. Stabilità e bordo libero (Requisito A.3.2.)**

*L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b> Tutti gli standard della serie:</p> <p>UNI EN ISO 12217</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	<p><b>Documentazione Richiesta: <u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegni delle Disposizioni generali</li> <li>• Piano velico (se applicabile)</li> <li>• Linee d'acqua.</li> </ul> <p><b><u>Calcoli / Prove:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcoli di stabilità, test report</li> <li>• Calcoli su elementi di galleggiabilità.</li> </ul>
--	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 44 di 62

<p><b><u>Per battelli pneumatici:</u></b> Tutti gli standard della serie: UNI EN ISO 6185</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	
--	--

**4.3.3. Galleggiabilità (Requisito A.3.3.)**

*L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione ai sensi del punto A.1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6. Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.*

**4.3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura (Requisito A.3.4.)**

*Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto A.3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 12216</p> <p>Tutti gli standard della serie:</p> <p>UNI EN ISO 9093-1</p> <p>UNI EN ISO 9093-2</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegni delle Disposizioni generali</li> <li>• Particolari di fissaggio oblò, passi d'uomo etc..</li> </ul>
---	---

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 45 di 62

#### 4.3.5. Allagamento (Requisito A.3.5.)

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione:

- ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- agli impianti di ventilazione;
- all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b> UNI EN ISO</p> <p>11812</p> <p>UNI EN ISO 15083</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b>Progetto e disegni di produzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaggio dei Pozzetti</li> <li>• Particolari di fissaggio valvole.</li> </ul> <p><b>Schemi e impianti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto di sentina, comprensivo di distinta pompe</li> <li>• caratteristiche/tipologia;</li> <li>• Impianti acque di bordo;</li> <li>• Scarichi e valvole di ritenzione.</li> </ul>
---	--

#### 4.3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante (Requisito A.3.6.)

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto A.1), della stabilità e del bordo libero (punto A.3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto A.3.3).

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 14946</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p>//</p>
---	---

#### 4.3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio (Requisito A.3.7.)

Tutte le imbarcazioni da diporto delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 46 di 62

*fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione da diporto è progettata.  
L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono di pronto accesso in qualsiasi momento.*

NOTE: Per alloggiamento è inteso qualsiasi spazio o superficie sull'imbarcazione.

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  //	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u><b>Progetto e disegni di produzione:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizione e punti di fissaggio</li> </ul>
--	--

#### **4.3.8. Evacuazione (Requisito A.3.8.)**

*Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono munite di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (A.3.1), la stabilità (A.3.2) o la galleggiabilità (A.3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata*

*Ogni imbarcazione da diporto abitabile è munita di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  //	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u><b>Progetto e disegni di produzione:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizione aperture dedicate.</li> </ul>
--	--

#### **4.3.9. Ancoraggio,ormeggio e rimorchio (Requisito A.3.9.)**

*A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 15084	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u><b>Progetto e disegni di produzione:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano generale con indicati i punti di forza dedicati</li> </ul>
--	---

#### **4.4. Caratteristiche di manovra (Requisito A.4.)**

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 47 di 62

*Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, con il motore più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori di propulsione deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Prima parte del requisito:</p> <p>UNI EN ISO 11592</p> <p>Solo per unità a motore con lunghezza scafo minore di 8 metri.</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegni delle mezzi di governo e proporzionamento.</li> </ul> <p><b><u>Calcoli / Prove:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcolo della potenza ammissibile (se applicabile)</li> <li>• Prove in mare</li> </ul>
---	---

#### 4.5. Requisiti di installazione (Requisito A.5.)

##### 4.5.1. Motori e compartimenti motore (Requisito A.5.1)

##### 4.5.1.1. Motore entro bordo (Requisito A.5.1.1)

*Tutti i motori entro bordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.*

NOTE: Non sono disponibili standard specifici circa l'installazione dei motori o i locali macchina, tuttavia parti di altri standard armonizzati definiscono i requisiti in merito all'installazione dei motori in relazione con gli impianti di alimentazione del carburante (EN ISO 10088 – Sistemi carburante fissi e serbatoi carburante fissi, EN ISO 7840 – Tubazioni carburante resistenti al fuoco), con le installazioni elettriche (EN ISO 10133 – Attrezzature elettriche a bassissima tensione) e con i sistemi antincendio (EN ISO 9094 – protezione antincendio). Nel caso dei motori a benzina occorre soddisfare i requisiti applicabili per la ventilazione (EN ISO 11105 – Ventilazione dei vani dedicati ai motori a benzina e/o serbatoi carburante benzina) e la protezione anti accensione dei vani - EN 28846 – Dispositivi elettrici – Protezioni contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante.-

I motori entro bordo ed entro-fuoribordo non sono soggetti alla Direttiva Macchine, trovano però riferimento nei Requisiti Fondamentali di Sicurezza della Direttiva sulle imbarcazioni da diporto.

Gli standard armonici di seguito sono applicabili ai motori entro bordo ed entrofuoribordo a benzina e nafta se forniti dal costruttore del motore con

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 48 di 62

dotazione di componenti carburante e componenti elettrici.

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Per Unità a Benzina UNI EN ISO 15584</p> <p>Per Unità Diesel UNI EN ISO 16147</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione della sala macchine ed in particolare dettagli sull'istallazione del motore</li> <li>• Parti esposte e dettagli sui materiali isolanti utilizzati (se applicabile)</li> <li>• Sistema gas di scarico.</li> </ul>
--	---

**4.5.1.2. Ventilazione** (Requisito A.5.1.2.)

*Il vano motore deve essere ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.*

NOTE: Per unità con motore diesel non esiste norma armonizzata a supporto, si prescrive almeno una ventilazione naturale con l'accortezza di minimizzare le dimensioni delle prese d'aria o sistemare ostacoli o ritenzioni per minimizzare accesso d'acqua in sala macchine.

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Per Unità a Benzina</p> <p>UNI EN ISO 11105</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione della sala macchine ed in particolare elementi per la</li> <li>• Ventilazione: prese d'aria, ventilatori, etc.</li> </ul>
--	--

**4.5.1.3. Parti esposte** (Requisito A.5.1.3.)

*Le parti esposte del motore in movimento o calde che potrebbero causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già protetto da una copertura o comunque isolato nel proprio vano.*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 49 di 62

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  //	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u>Progetto e disegni di produzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione della sala macchine ed in particolare le parti esposte (se applicabile)</li> </ul>
--	---

**4.5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo (Requisito A.5.1.4.)**

*Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:*

- a) *Il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;*
- b) *Il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.*

NOTE: Questo requisito ed il seguente standard armonizzato riveste un significato particolare per i costruttori dei motori fuoribordo in relazione all'applicazione della certificazione secondo la Direttiva 2003/44/CE per Componenti.

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 11547	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u>Progetto e disegni di produzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegno e particolari del dispositivo</li> </ul>
--	--

**4.5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente (Requisito A.5.1.5.)**

*Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'imbarcazione o cade in acqua.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 13590	<b>Documentazione Richiesta:</b>  //
--	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 50 di 62

#### 4.5.2. Sistema di alimentazione del carburante (Requisito A.5.2.)

##### 4.5.2.1. Considerazioni generali (Requisito A.5.2.1.)

*I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 10088</p> <p>Per le Tubolature</p> <p>UNI EN ISO 7840</p> <p>UNI EN ISO 8469</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Schemi e impianti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto combustibile;</li> <li>• Materiali e fissaggio a scafo;</li> </ul>
---	--

##### 4.5.2.2. Serbatoi del carburante (Requisito A.5.2.2.)

*I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi di benzina debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non fanno parte integrante dello scafo e sono:*

- a) Protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;*
- b) Isolati dai locali di alloggio.*

*Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 21487</p> <p>UNI EN ISO 10088</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegno e particolari del dispositivo.</li> <li>• Installazione.</li> <li>• Doc o Certificato se già omologato CE</li> </ul>
--	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 51 di 62

#### 4.5.3. Sistema elettrico (Requisito A.5.3.)

*Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore alimentati da batterie. I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inadatti al funzionamento previsto. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 28846</p> <p>UNI EN ISO 8849</p> <p>UNI EN ISO 9097</p> <p>UNI EN ISO 10133</p> <p>UNI EN ISO 13297</p> <p>EN 60092-507</p> <p>Tutte da considerarsi nelle parti</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Schemi e impianti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemi elettrici AC/DC</li> <li>• Materiali impiegati;</li> <li>• Posizione e particolari di fissaggio per batterie e/o generatori.</li> <li>• Quadri elettrici.</li> </ul>
--	--

#### 4.5.4. Sistema di Governo (Requisito A.5.4.)

##### 4.5.4.1. Considerazioni generali (Requisito A.5.4.1.)

*I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 8847</p> <p>UNI EN 28848</p> <p>UNI EN 29775</p> <p>UNI EN ISO 10592</p> <p>UNI EN ISO 13929</p> <p>UNI EN ISO 15652</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegno e particolari di timoni, assi di sostegno, ecc.....</li> </ul> <p><b><u>Schemi e impianti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schema della timoneria;</li> </ul>
--	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 52 di 62

**4.5.4.1. Dispositivi di emergenza. (Requisito A.5.4.2.)**

*Ogni imbarcazione da diporto a vela e ogni imbarcazione da diporto non a vela con un solo motore di propulsione dotata di sistemi di governo con comando a distanza è munita di dispositivi di emergenza per il governo dell'imbarcazione da diporto a velocità ridotta.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  //	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u>Schemi e impianti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione del sistema per il governo in emergenza.</li> <li>• (se applicabile)</li> </ul>
--	--

**4.5.5. Impianto del gas. (Requisito A.5.5.)**

*Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambiente marino. Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.*

<b>Standard Armonizzati Applicabili:</b>  UNI EN ISO 10239	<b>Documentazione Richiesta:</b>  <u>Schemi e impianti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemi impianto gas;</li> <li>• Materiali impiegati.</li> </ul>
--	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 53 di 62

#### 4.5.6. Protezione Antincendio. (Requisito A.5.6.)

##### 4.5.6.1. Considerazioni generali. (Requisito A.5.6.1.)

*Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.*

##### 4.5.6.2. Attrezzatura antincendio. (Requisito A.5.6.2.)

*Le imbarcazioni da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le imbarcazioni non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell'imbarcazione da diporto.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 14895</p> <p>UNI EN ISO 9094</p> <p>Standard</p> <p>UNI EN ISO 9094-1</p> <p>UNI EN ISO 9094-2</p> <p>UNI EN ISO 14895</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><b><u>Progetto e disegni di produzione:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disegno e particolari delle vie di fuga;</li> </ul> <p><b><u>Schemi e impianti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto fisso sala macchine, con descrizione della componentistica utilizzata;</li> <li>• Posizione estintori portatili, tipo e capacità.</li> </ul>
---	--

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 54 di 62

**4.5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici (Requisito A.5.7.)**

*Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare), o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>PrEN ISO 16180</p> <p>FDIS:2008</p> <p>COL REG 1972</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><u>Schemi e impianti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemi fanali di navigazione.</li> </ul>
--	--

**4.5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire rifiuti a terra. (Requisito A.5.8.)**

*Le unità sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, etc.). I servizi igienici installati in un'imbarcazione da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.*

*Le imbarcazioni da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alla tubazione di scarico dell'imbarcazione da diporto. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>UNI EN ISO 8099</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p><u>Schemi e impianti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Come A.3.5;</li> </ul>
--	--

**4.6. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione. (Requisito B).**

*I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali per le emissioni allo scarico.*

**4.6.1. Identificazione del Motore di Propulsione**

*1. Ciascun motore deve essere chiaramente contrassegnato con le seguenti informazioni:*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 55 di 62

a) nome del costruttore del motore, nome commerciale registrato o marchio registrato e indirizzo di contatto; e, se applicabile, il nome e il contatto di indirizzo della persona che adatta il motore;

b) tipo di motore, famiglia di motori, se applicabile;

c) un numero di serie unico del motore;

d) marcatura CE, come previsto dall'articolo 18.

2. I marchi di cui al punto 1. devono essere durevoli per la vita normale del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se vengono utilizzate etichette o targhette, devono essere fissate in modo tale che il fissaggio sia durevole per la normale vita del motore, e le etichette/targhette non possano essere rimosse senza distruggerle o deturparle.

2.1. I marchi devono essere fissati su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento del motore stesso e che normalmente non richiede la sostituzione durante la vita del motore.

2.2. I segni devono essere posizionati in modo da essere facilmente visibili dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari per il motore.

#### 4.6.2. Requisiti di emissione dello scarico

##### 1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 55, paragrafo 2 e della tabella 2 del punto 2.2

Type	Carbon monoxide $CO = A + B/P_N^n$			Hydrocarbons $HC = A + B/P_N^n$			Nitrogen oxides $NO_x$	Particulates PT
	A	B	n	A	B	n		
Two-stroke spark ignition	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Not applicable
Four-stroke spark ignition	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Not applicable
Compression ignition	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Where A, B and n are constants in accordance with the table,  $P_N$  is the rated engine power in kW.

## 2. Valori validi dal 18 gennaio 2016

### Exhaust emission limits for compression ignition (CI) engines (\*\*)

Swept Volume SV (L/cyl)	Rated Engine Power $P_N$ (kW)	Particulates PT (g/kWh)	Hydrocarbons + Nitrogen Oxides HC + NO <sub>x</sub> (g/kWh)
SV < 0,9	$P_N < 37$	The values referred to in table 1	
	$37 \leq P_N < 75$ (*)	0,30	4,7
	$75 \leq P_N < 3\,700$	0,15	5,8
$0,9 \leq SV < 1,2$	$P_N < 3\,700$	0,14	5,8
$1,2 \leq SV < 2,5$		0,12	5,8
$2,5 \leq SV < 3,5$		0,12	5,8
$3,5 \leq SV < 7,0$		0,11	5,8

(\*) Alternatively, compression-ignition engines with rated engine power at or above 37 kW and below 75 kW and with a swept volume below 0,9 L/cyl shall not exceed a PT emission limit of 0,20 g/kWh and a combined HC + NO<sub>x</sub> emission limit of 5,8 g/kWh.

(\*\*) Any compression-ignition engine shall not exceed a Carbon monoxide (CO) emission limit of 5,0 g/kWh.

### Exhaust emission limits for spark ignition (SI) engines

Type of engine	Rated Engine Power $P_N$ (kW)	Carbon monoxide CO (g/kWh)	Hydrocarbons + Nitrogen Oxides HC + NO <sub>x</sub> (g/kWh)
Stern-drive and inboard engines	$P_N \leq 373$	75	5
	$373 < P_N \leq 485$	350	16
	$P_N > 485$	350	22
Outboard engines and PWC engines	$P_N \leq 4,3$	$500 - (5,0 \times P_N)$	30
	$4,3 < P_N \leq 40$	$500 - (5,0 \times P_N)$	$15,7 + \left( \frac{50}{P_N^{0,9}} \right)$
	$P_N > 40$	300	$15,7 + \left( \frac{50}{P_N^{0,9}} \right)$

### 3. Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare

Devono essere utilizzati i seguenti requisiti della norma ISO 8178-42007, tenendo conto dei valori indicati nella tabella seguente.

Cycle E1, Mode number	1	2	3	4	5
Speed	Rated speed		Intermediate speed		Low-idle speed
Torque, %	100	75	75	50	0
Weighting factor	0,08	0,11	0,19	0,32	0,3
Speed	Rated speed		Intermediate speed		Low-idle speed
Cycle E3, Mode number	1	2	3	4	
Speed, %	100	91	80	63	
Power, %	100	75	50	25	
Weighting factor	0,2	0,5	0,15	0,15	
Cycle E4, Mode number	1	2	3	4	5
Speed, %	100	80	60	40	Idle
Torque, %	100	71,6	46,5	25,3	0
Weighting factor	0,06	0,14	0,15	0,25	0,40
Cycle E5, Mode number	1	2	3	4	5
Speed, %	100	91	80	63	Idle
Power, %	100	75	50	25	0
Weighting factor	0,08	0,13	0,17	0,32	0,3

Per i motori ad accensione comandata a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, si può applicare il ciclo di prova E3. per variabile

È necessario applicare il ciclo di prova dei motori SI di velocità E4.

Si possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova come specificato in una norma armonizzata e come applicabile per il ciclo di lavoro del motore.

### 4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il costruttore del motore è responsabile della definizione dei motori della sua gamma che devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Un motore capostipite deve essere selezionato da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative per tutti i motori in quanto

*famiglia di motori. Il motore che incorpora quelle caratteristiche che dovrebbero portare alle emissioni specifiche più elevate (esprese in g/kWh), quando misurato nel ciclo di prova applicabile, dovrebbe di norma essere scelto come motore capostipite della famiglia.*

## 2.5. Combustibili di prova

The test fuel used for exhaust emission testing shall meet the following characteristics:

### Petrol Fuels

Property	RF-02-99 Unleaded		RF-02-03 Unleaded	
	min	max	min	max
Research Octane Number (RON)	95	—	95	—
Motor Octane Number (MON)	85	—	85	—
Density at 15 °C (kg/m <sup>3</sup> )	748	762	740	754
Initial boiling point (°C)	24	40	24	40
Mass fraction of sulphur (mg/kg)	—	100	—	10

### Petrol Fuels

Property	RF-02-99 Unleaded		RF-02-03 Unleaded	
	min	max	min	max
Lead content (mg/l)	—	5	—	5
Reid vapour pressure (kPa)	56	60	—	—
Vapour pressure (DVPE) (kPa)	—	—	56	60

### Diesel Fuels

Property	RF-06-99		RF-06-03	
	min	max	min	max
Cetane number	52	54	52	54
Density at 15 °C (kg/m <sup>3</sup> )	833	837	833	837
Final boiling point (°C)	—	370	—	370
Flash point (°C)	55	—	55	—
Mass fraction of sulphur (mg/kg)	To be reported	300 (50)	—	10
Mass fraction of ash (%)	To be reported	0,01	—	0,01

*Si possono accettare prove effettuate sulla base di altre prove carburante come specificato in una norma armonizzata.*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 59 di 62

#### 4.6.3. Durata

*Il fabbricante del motore deve fornire le istruzioni di installazione e manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero significare che il motore, in condizioni di normale utilizzo, continuerà a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la vita normale del motore e in condizioni normali di uso.*

*Queste informazioni devono essere ottenute dal costruttore del motore mediante prove di durata preliminari, basate su normali cicli di funzionamento, e calcolando la fatica dei componenti in modo che le necessarie istruzioni di manutenzione possano essere preparate dal costruttore e rilasciate con tutti i nuovi motori quando vengono messi per la prima volta su il mercato.*

*La vita normale del motore è la seguente*

- (a) Per i motori CI 480 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo;*
- (b) Per motori SI entro bordo o entrofuoribordo con o senza scarico integrato
 
  - i) per la categoria di motori PN  $\leq 373$  kW 480 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo,*
  - ii) per i motori della categoria  $373 < PN \leq 485$  kW 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo,*
  - (iii) per la categoria di motori PN  $> 485$  kW 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda dell'evento che si verifica per primo;**
- (c) motori per moto d'acqua 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo;*
- d) motori fuoribordo 350 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda di quale condizione si verifica per prima*

#### 4.6.4. Manuale del Proprietario

*Ciascun motore deve essere dotato di un manuale del proprietario in una lingua o in lingue facilmente comprensibili per i consumatori e altri utenti finali, come determinato dallo Stato membro in cui il motore sarà commercializzato.*

*La potenza e la velocità del motore possono in alternativa essere presentate come una curva di potenza.*

*Un manuale del proprietario generico è accettabile se include informazioni specifiche sul modello.*

*Il manuale del proprietario può essere in una lingua specificata dal proprietario dell'imbarcazione.*

*Il manuale del proprietario deve:*

- (a) fornire le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per assicurare il corretto funzionamento del motore per soddisfare i requisiti della Sezione 4.6.3 (Durata);*
- (b) specificare la potenza del motore quando misurata secondo la norma armonizzata.*

#### 4.7. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche. (Requisito C.)

*Le imbarcazioni da diporto con motore entro bordo o motore entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.*

##### 4.7.1. Livelli di emissione acustica. (Requisito C.1.)

*Le imbarcazioni da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:*

Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = $L_{pASmax}$ in dB
$P_N \leq 10$	67
$10 < P_N \leq 40$	72
$P_N > 40$	75

*in cui  $P_N$  = potenza nominale del motore in kW alla velocità nominale e  $L_{pASmax}$  = livello massimo di pressione sonora in dB.*

*Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.*

- C.1.2. *In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude  $\leq 1,1$  e un rapporto potenza/dislocamento  $\leq 40$  e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.*
- C.1.3. *Il «numero di Froude»  $F_n$  è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione  $V$  (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento  $lwl$  (m) moltiplicata per la costante gravitazionale ( $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ).*

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{(g \cdot lwl)}}$$

*Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza del motore  $P_N$  (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione da diporto  $D$  (in tonnellate).*

$$\text{Rapporto potenza/dislocamento} = \frac{P_N}{D}$$

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 61 di 62

#### 4.7.2. Manuale del proprietario. (Requisito C.2.)

*Per le imbarcazioni da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui al punto 4.2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'imbarcazione da diporto e il sistema di scarico in condizioni che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.*

*Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario di cui al punto 4.6.4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.».*

<p><b>Standard Armonizzati Applicabili:</b></p> <p>Tutti gli standard della serie:</p> <p>UNI EN ISO 14509-1</p> <p>UNI EN ISO 14509-2</p> <p>UNI EN ISO 14509-3</p> <p>Nelle parti applicabili</p>	<p><b>Documentazione Richiesta:</b></p> <p>Per la certificazione di motori di propulsione, tutta la documentazione necessaria alla descrizione e comprensione del tipo da certificare.</p> <p>Per la certificazione di Unità da diporto, la dichiarazione di conformità dell'apparato motore alla direttiva 2003/44/CE o tutta la documentazione necessaria alla descrizione e comprensione dell'imbarcazione da certificare.</p>
---	---

#### 4.7.3. Durata (Requisito C.3.)

*Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui al punto 4.7.1 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.*

*La durata normale del motore è la seguente:*

- a) *Per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;*
- b) *Per motori AC entro bordo o entro bordo con o senza scarico integrato:*
  - i) *per la categoria di motori  $P_N \leq 373$  kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;*
  - ii) *per i motori nella categoria  $373 < P_N \leq 485$  kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a*

	<b>Regolamento per la valutazione della conformità CE di unità da diporto e componenti ai sensi della Direttiva 2013/53/UE</b>	RV 07.02
		Rev 3
		Data 15.06.2024
		Pag. 62 di 62

*seconda del caso che si verifica per primo;*

*iii) per i motori nella categoria  $P_N > 485$  kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;*

*c) Motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo;*

*d) Motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.*